

*Studio Legale*  
*Avv. Antonio Giuseppe GALGANO*

**TRIBUNALE CIVILE DI BARI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

**PER**

La **Dottoressa Giorgio Serafina** C.F. n. **GRG SFN 73P57 G942Q** residente in Potenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giuseppe Galgano giusta mandato a margine del presente atto, con elezione di domicilio in Bari alla via Calefati n. 269 presso lo Studio dell'Avv. Leonardo Minervini ( C.F. n. **MNR LRD 67H02 F284C**, PEC **minervini.leonardo@avvocatibari.legalmail.it**, fax **0805215919**) con espressa dichiarazione ai sensi della normativa vigente di voler ricedere le comunicazioni relative al presente Ricorso a mezzo fax al numero **0805215919** ed ai seguenti indirizzi PEC:  
**minervini.leonardo@avvocatibari.legalmail.it**  
**galgano.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it**

**Avv. Antonio Giuseppe Galgano**

Vi conferiamo mandato a rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresa la fase esecutiva e di eventuale opposizione. conferendoVi tutte le facoltà di legge compresa quella di nominare sostituti, transigere, conciliare e quietanzare, nonché quella di riscuotere per nostro conto, senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica. Eleggiamo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Leonardo Minervini in Bari alla Via Calefati n. 269.

**- Ricorrente -**

Dichiariamo espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03. Autorizziamo il trattamento dei dati.

**CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regione Puglia – Ambito territoriale di Bari in persona dei rispettivi Legali Rappresentanti sedenti per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende, presso la sede in Bari alla Via Melo n. 97

**- Resistente -**

*Antonio Galgano*  
**Per autentica**

**NONCHE' CONTRO**

Tutti i Docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria e dell'Infanzia, valide per gli anni 2014-2017 di tutti gli Ambiti territoriali, ossia di tutti i Docenti che sarebbero scavalcati dal reinserimento della Dott.ssa Giorgio Serafina nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bari

**- Resistenti -**

**FATTO**

La Ricorrente è abilitata all'insegnamento nella Scuola Primaria e dell'Infanzia in forza di Concorso a Cattedra indetto con D.M. 20.10.1994 e di Concorso Ordinario indetto con D.D. del 06.04.1999.

Iscritta inizialmente nella Provincia di Potenza con Domanda di Aggiornamento e Trasferimento per gli AASS 2004/05 e 2005/06 proponeva trasferimento alla provincia di Bari.

Presentava Domanda di Aggiornamento/Permanenza e scelta di ulteriori tre province per gli AASS 2009/10 e 2010/11 tant'è che è presente, con un punteggio pari a 18, nella Graduatoria Provinciale definitiva della Scuola dell'Infanzia datata 04.08.2010 e, con un punteggio pari a 28, nella Graduatoria Provinciale definitiva della Scuola Primaria datata 05.08.2010.

Non avendo prodotto successiva domanda di Aggiornamento nell'anno 2011 la Ricorrente veniva illegittimamente depennata dalle Graduatorie provinciali ad Esaurimento della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria benché, non avendo prestato alcun servizio e non avendo alcun nuovo titolo da far valutare, il suo punteggio non richiedesse alcun aggiornamento.

**DIRITTO**

Il D.M. 235/2014, così come tutti i precedenti Decreti Ministeriali regolanti l'inclusione nelle GAE non hanno mai previsto, illegalmente ed illegittimamente, la possibilità per i depennati di chiedere il reinserimento in graduatoria.

Nel contempo il depennamento sic et simpliciter dalle Graduatorie ad esaurimento per la mancata produzione di domanda di aggiornamento è del tutto immotivato e, con quanto si va a dedurre, lo si vuol dimostrare.

**a) Violazione e falsa applicazione della L. 143/2004**

Il D.M. 235/2014, sia nelle premesse che nelle norme di chiusura, richiama la Legge 143/2004 salvo poi contravvenire alle disposizioni della stessa.

Ricordiamo per primi a noi stessi che tale legge, all'art. 1 bis, prevedeva che, a partire dall'Anno Scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle Graduatorie permanenti era condizionata alla presentazione di una domanda da presentarsi a cura dell'interessato entro i termini imposti per l'aggiornamento delle graduatorie.

La mancata presentazione di tale domanda comportava l'eliminazione dalla graduatoria di appartenenza ma, sempre in base a quanto previsto dal già citato art. 1 bis, non in via definitiva potendosi presentare domanda di reinserimento all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie.

Appare lapalissiano a questa Difesa che la norma appena citata ha voluto comminare "una sanzione" limitando i suoi gravissimi effetti solo e soltanto al periodo di vigenza delle graduatorie e non pertanto in via definitiva permettendo sia il reinserimento nelle graduatorie ai docenti depennati sia il recupero del vecchio punteggio.

Il MIUR ha sempre motivato il divieto di reinserimento in graduatoria a causa della loro trasformazione in Graduatorie ad esaurimento, trasformazione voluta per impedire che il fenomeno del precariato fosse in aumento invece che in diminuzione. Pertanto dal momento in cui è entrata in vigore la Legge 296/2006 (che alla lettera c dell'art. 605 ha previsto la modifica appena menzionata) il Ministero ha voluto impedire l'ingresso di **nuovi docenti** nelle ex Graduatorie Provinciali ora ad Esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato con l'inserimento di nuovi soggetti prima che si fosse provveduto all'immissione in ruolo di chi fosse già presente in graduatoria.

Il punto nodale del presente Ricorso è proprio questo: la Legge 296/2006 ha voluto impedire **nuovi ingressi** nelle graduatorie prevedendo però la possibilità di chiedere il reinserimento col recupero del punteggio per chi, già presente in graduatoria, non avesse prodotto domanda di permanenza. Tale richiesta di reinserimento, però, è sempre stata disattesa anzi impedita non essendo possibile presentarla: gli stessi modelli per l'aggiornamento delle GAE non prevedevano alcuna voce per chi volesse procedere in tal senso.

Tutto ciò confligge con quanto previsto dall'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, recante *"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"*, il quale dispone al suo comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143) che: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".*

L'art. 1 del D.M. 8 aprile 2009, n. 42 nel premettere che *"sono disposti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007"* (comma 1), così dispone: *"A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva,*

*nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo ad. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria" (comma 2).*

Non è stata prevista, nell'appena citato Decreto Direttoriale del 2007, la possibilità di regolarizzare la posizione attraverso la richiesta di reinserimento nella graduatoria, evitando la cancellazione definitiva. Medesime previsioni sono state assunte con i Decreti successivi.

In merito alla materia sin qui trattata appare illuminante quanto deciso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014 che ha ritenuto illegittimo il Decreto Ministeriale n. 42/2009 (cioè il Decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 2009) nella parte in cui **non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.**

Si fanno proprie le deduzioni presenti nella su menzionata sentenza ed, in particolar modo, si vuol mettere nella giusta luce che, da un confronto sulla normativa vigente in materia, appare chiaro che, nella norma primaria, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma tale esclusione ben lungi dal potersi ritenere assoluta potendo gli interessati, come già dedotto, nel termine assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Pertanto, per il Consiglio di Stato, non si vede il motivo per cui il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una

volontà che ha già espresso ma soprattutto non si ritiene corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.

A tale soluzione si arriva anche riflettendo sul fatto che i docenti presenti nelle ex Graduatorie Provinciali sono tutti precari, per cui la permanenza nelle graduatorie costituisce l'unica reale possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole. Se ricordiamo poi la tutela Costituzionale del diritto al lavoro appare più che fondata la richiesta della Ricorrente la quale ha come unico sbocco lavorativo l'insegnamento

A ciò va aggiunto che nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una

omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il Decreto Ministeriale n. 42/2009 ed i successivi sono illegittimi nella parte in cui **non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento**, e che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, **avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.**

Infatti, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, **il competente Centro Servizi Amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione**; del resto, lo stesso D.M. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

L'adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione

definitiva" da quest'ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 97/2004, secondo cui *"a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

In definitiva, è **illegittimo** l'art. 1, del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della l. n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

**Non è conforme a regole di ragionevolezza** e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima



la normativa regolamentare - art. 1 D.M. 8 aprile 2009 n. 4,2 , adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda- la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

**b) Giurisprudenza in materia**

Con la sentenza n. 21793/2010 del Tar Lazio il Giudice Amministrativo (prima che la Suprema Corte di Cassazione riconoscesse la competenza del Giudice Ordinario in merito agli atti di gestione delle Graduatorie permanenti o ad Esaurimento) si è pronunciato in merito al D.M. 42/2009 e sulla mancata previsione di un termine per esprimere chiaramente la propria volontà di permanere o meno nelle Graduatorie.

La III Sezione ha constatato, infatti, che seppur la sopraggiunta normativa, di fronte all'inerzia del docente che non produce domanda di aggiornamento, evidentemente implica la cancellazione di quest'ultimo per il periodo di vigenza delle graduatorie d'interesse, *“non altrettanto evidentemente implica il carattere definitivo della cancellazione di coloro che vi fossero inseriti, e l'incompatibilità dell'applicazione dell'art. 1 bis che si pretende ne consegua”*.

Il Giudice Amministrativo ha ribadito che l'art. 1 bis della Legge 143/2004 prevedeva e ancora prevede che *“A domanda dell'interessato, da presentarsi nel medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria”*, e ricorda al MIUR che *“i provvedimenti amministrativi non possono validamente né efficacemente configgere con la legge, dovendo essere in tal caso disapplicati”*.

Del medesimo tenore è la sentenza del 17 maggio 2013 del Tribunale di Firenze che accoglie la domanda di reinserimento di una Docente specificando che: *“ con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie*

*permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11).*

*Questo giudice aderisce alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto dal DM 42/09. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso – come in effetti avvenuto nel caso in esame.”*

### **c) Finalità normative**

Le finalità perseguite dal Legislatore con l’emanazione della Legge 296/2006 e con la trasformazione delle Graduatorie Provinciali in Graduatorie ad Esaurimento sono quelle di porre un termine finale all’ingresso in tali graduatorie e di eliminare così il fenomeno del precariato.

La lettera C del comma 605 dell’art. 1 della menzionata Legge non ha fatto altro che porre un limite ai **nuovi inserimenti** ma nel caso che qui ci occupa non si parla di un nuovo inserimento bensì di **reinserimento**.

Il prevedere in un Decreto Ministeriale la cancellazione dalle graduatorie in maniera definitiva nel caso di mancata presentazione della Domanda

di aggiornamento viola senza ombra di dubbio quanto previsto nella Legge 143/2004 e cioè la possibilità di chiedere il reinserimento nelle graduatorie dalle quali, si ripete illegittimamente, ci si trovasse ad essere depennati.

Un conto è il depennamento per il periodo di validità dell'aggiornamento delle graduatorie un conto è la definitiva cancellazione dalle stesse. Certamente anche questo sarebbe un "valido sistema" per risolvere il problema del precariato ma, a parere di questa Difesa, ci sarebbe qualche profilo di incostituzionalità, illegittimità ed illegalità.

Tutto ciò premesso la Dottoressa Giorgio Serafina, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

**CHIEDE**

Che il Signor Giudice del Lavoro, voglia, a norma dell'art. 442 del c.p.c., fissare l'udienza di discussione della causa e così provvedere:

- a) Dichiarare il diritto della Ricorrente ad ottenere il reinserimento nelle GAE per la Scuola Primaria e dell'Infanzia col medesimo punteggio detenuto nelle ultime Graduatorie e pari a 28 nella Scuola Primaria e 18 nella Scuola dell'Infanzia;
- b) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore di Procuratore antistatario.

Salvis juribus.

Allegati come da separato indice

Ricorso esente come da separata dichiarazione.

Bari Potenza

**Avv. Antonio Giuseppe Galgano**

TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice,  
letto il ricorso che precede,

DISPONE

la comparizione personale delle parti e fissa per la discussione della causa  
l'udienza del **16 settembre 2015 ore 9.00**;  
dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati ai convenuti, a  
cura del ricorrente, nel rispetto del termine di legge.

Bari, 23/03/2015

Il Giudice  
*dott.ssa Teresa A. Garcea*



*Studio Legale*  
*Avv. Antonio Giuseppe GALGANO*

Il sottoscritto Avv. Antonio Giuseppe Galgano, nella sua qualità di difensore di fiducia della  
Professoressa Giorgio Serafina nel procedimento NRG 2905/2015

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 , che la presente copia  
cartacea del provvedimento della Dottoressa A. Garcea, datato 23 Marzo 2015, è conforme  
alla copia informatica inviata tramite PEC.

Avv. Antonio Giuseppe Galgano



Nel caso di ammissione del Ricorso la Dottoressa Giorgio Serafina rientrerebbe in graduatoria con 28 punti. Pertanto l'elenco dei Docenti presenti nelle Graduatorie Provinciali Definitive della Scuola Primaria che verrebbero superati dall'inserimento della Ricorrente in Graduatoria sono:

Posto 1526 BRUNO MARIA PIA Punti 28,00

Nata il 04/03/1973 IDENTIFICATIVO BA/072122

Posto 1527 CORVASCE MARIA VALENTI Punti 26,00

Nata il 13/02/1982 IDENTIFICATIVO BA/094323

Posto 1528 CIFARELLI ELISABETTA Punti 24,00

Nata il 28/06/1985 IDENTIFICATIVO BA/071939

Nelle Graduatorie Provinciali Definitive della Scuola per l'Infanzia la Ricorrente verrebbe posizionata in coda visto il suo punteggio.